

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 361)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e Foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 15 gennaio 1964 (V. Stampato n. 615)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 gennaio 1964*

**Autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione
previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore del Fondo di rotazione, previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

L'agevolazione di cui al secondo comma dell'articolo 50 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è estesa ai mutui entrati in ammortamento posteriormente all'entrata in vigore della predetta legge ancorchè stipulati in epoca anteriore al 1° luglio 1960.

Art. 3.

Alla spesa di lire 10 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo numero 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.